

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale** 1
- Regolamento (CEE) n. 1765/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2
- Regolamento (CEE) n. 1766/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- * **Regolamento (CEE) n. 1767/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento** 6
- * **Regolamento (CEE) n. 1768/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i prezzi, i premi e gli importi supplementari fissati in ecu nel settore del tabacco greggio e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari** ... 8
- * **Regolamento (CEE) n. 1769/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 10
- * **Regolamento (CEE) n. 1770/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/92 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio e gli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di taluni prodotti cerealicoli di origine comunitaria** 12
- * **Regolamento (CEE) n. 1771/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 1993** 13
- * **Regolamento (CEE) n. 1772/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro** 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1773/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcuni prezzi e importi fissati in ecu nel settore dei foraggi essiccati, ridotti in seguito ai riallineamenti monetari	20
* Regolamento (CEE) n. 1774/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate	21
* Regolamento (CEE) n. 1775/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria	23
* Regolamento (CEE) n. 1776/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89	25
* Regolamento (CEE) n. 1777/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, relativo alla vendita a prezzi forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 642/93	26
* Regolamento (CEE) n. 1778/93 della Commissione, del 1° luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4106 20 00 originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio	30
* Regolamento (CEE) n. 1779/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito ai problemi di trasporto imputabili all'insorgenza dell'afta epizootica in Bulgaria	31
Regolamento (CEE) n. 1780/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1703/93 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

93/380/CEE :

* Decisione della Commissione, del 30 giugno 1993, relativa alla vendita di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento francese	33
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽³⁾ prevede interventi di aiuto economico e umanitario volti a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che nell'allegato di detto regolamento sono elencati i paesi che possono beneficiare di tali aiuti;

considerando che la Cecoslovacchia ha cessato di esistere il 1° gennaio 1993 contemporaneamente al sorgere delle due nuove Repubbliche sovrane, ceca e slovacca;

considerando che, al fine di assicurare la continuità del regime d'aiuto del regolamento (CEE) n. 3906/89 a favore delle Repubbliche sorte dallo scioglimento della Cecosla-

vacchia, è opportuno modificare l'allegato del citato regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89:

- 1) sono inseriti i seguenti paesi: la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca;
- 2) è eliminato il seguente riferimento: «Cecoslovacchia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

⁽¹⁾ GU n. C 110 del 20. 4. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pagina 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/92 (GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agricola comune⁽²⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1739/93⁽⁴⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 1° luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	134,13 (2) (3)
0712 90 19	134,13 (2) (3)
1001 10 00	154,91 (1) (5)
1001 90 91	134,87
1001 90 99	134,87 (2)
1002 00 00	136,81 (6)
1003 00 10	126,05
1003 00 20	126,05
1003 00 80	126,05 (2)
1004 00 00	80,70
1005 10 90	134,13 (2) (3)
1005 90 00	134,13 (2) (3)
1007 00 90	142,33 (4)
1008 10 00	32,31 (2)
1008 20 00	83,01 (4)
1008 30 00	36,38 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	36,38
1101 10 00	215,57 (2)
1102 10 00	220,54
1103 11 30	245,33
1103 11 50	245,33
1103 11 90	242,54
1107 10 11	250,95
1107 10 19	190,26
1107 10 91	235,25
1107 10 99	178,53
1107 20 00	206,26

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1740/93⁽⁴⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 1°

luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli; che è opportuno precisare in questo ambito il concetto di presa in consegna dell'olio d'oliva offerto all'intervento;

considerando che è opportuno modificare i termini in vigore per il pagamento dell'aiuto disponendo che il pagamento dell'olio acquistato dagli organismi d'intervento sia effettuato entro un periodo che ha inizio il trentunesimo giorno e che scade il quarantesimo giorno a decorrere dalla data di presa in consegna; che tuttavia, per la campagna in corso, è opportuno prevedere un termine supplementare per l'olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, per tener conto delle analisi da effettuare su tale olio;

considerando che occorre precisare le condizioni relative alla presa in consegna dell'olio offerto all'intervento, in particolare per quanto riguarda il termine di consegna;

considerando che occorre applicare immediatamente le suddette misure affinché esse siano efficaci a partire dalla campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione ⁽⁵⁾ è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il prezzo d'acquisto in ecu è il prezzo in vigore il giorno di presentazione dell'offerta, eventualmente modificato a norma dell'articolo 5, per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

Il tasso di conversione agricolo da applicare è quello in vigore il giorno della presa in consegna. »

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il pagamento dell'olio acquistato dall'organismo d'intervento si effettua entro un termine che ha inizio il trentunesimo giorno dalla data di presa in consegna dell'olio da parte dell'organismo d'intervento e scade il quarantesimo giorno successivo a tale data.

Tuttavia, per la campagna 1992-93, il termine di pagamento scade, per quanto riguarda le offerte di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, l'ottantesimo giorno. »

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. La data di presa in consegna è la data dell'inizio della fornitura del prodotto. La fornitura dei quantitativi offerti all'intervento deve essere completata entro il quarantaseiesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di cui al paragrafo 1. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁵⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce i prezzi, i premi e gli importi supplementari fissati in ecu nel settore del tabacco greggio e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (³), in particolare l'articolo 2,

considerando che per il raccolto 1992 e per i raccolti precedenti, il prezzo di obiettivo; il prezzo di intervento e i premi a favore degli acquirenti di tabacco in foglia, nonché i prezzi di intervento derivati del tabacco in colli di cui agli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (⁵), sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio (⁶); che, per i raccolti precedenti al 1992, i suddetti prezzi e premi sono stati fissati dai corrispondenti regolamenti;

considerando che, per il raccolto 1993, i premi e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 luglio 1992, relativo all'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio (⁷), che si applicano a partire dal raccolto 1993, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio (⁸);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi che a partire

dal 1° luglio 1993 devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (⁹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (¹⁰), nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento, i prezzi di intervento derivati e gli importi del premio di cui agli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 727/70, fissati in ecu dal Consiglio nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1992, nonché per i raccolti precedenti, sono divisi per 1,013088, con riferimento alle operazioni per le quali il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene a partire dal 1° luglio 1993.

I risultati dei calcoli sono arrotondati al terzo decimale.

2. I premi e gli importi supplementari fissati in ecu per il raccolto 1993 dal regolamento (CEE) n. 2076/92 e ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(³) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

(⁴) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(⁵) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

(⁶) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 22.

(⁷) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(⁸) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77.

(⁹) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(¹⁰) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1993

Premi ridotti	I Flue cured	II Light air c.	III Dark air c.	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basmas	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
ecus/kg	2,244	1,795	1,795	1,974	1,795	2,961	2,512	1,795

IMPORTI SUPPLEMENTARI

(Germania, Belgio e Francia)

Varietà	Importi ridotti ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,351
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,562
Virgin D, Virginia e ibridi derivati	0,321
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,262
Nijkerk	0,153
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,167

REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, prevede la possibilità di adeguare, in occasione della modifica dei prezzi d'intervento e di taluni aiuti, le restituzioni fissate in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1561/93 del Consiglio, ha fissato i nuovi prezzi d'intervento validi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1993-94;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3035/90 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁶⁾, le restituzioni fissate in anticipo, per i prodotti di cui all'allegato di detto regolamento, sono adeguate secondo le stesse regole applicabili in materia di adeguamento delle restituzioni prefissate per i prodotti di base esportati come tali;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti che figurano all'allegato I, le restituzioni fissate in anticipo fino al 30 giugno 1993 sono oggetto degli adeguamenti stabiliti in conformità del suddetto allegato.
2. Gli adeguamenti si applicano ai prodotti in oggetto esportati a partire dal 1° luglio 1993.
3. Il giorno da prendere in considerazione:
 - per la data della fissazione anticipata, è quello della presentazione della domanda di titolo di esportazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾;
 - per la data dell'esperienza, è quello dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 2

Per i prodotti lattiero-caseari che figurano nell'allegato II, gli adeguamenti delle restituzioni fissate in anticipo sino al 30 giugno 1993 si applicano alle stesse condizioni previste per i prodotti esportati tal quali di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.
⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.
⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.
⁽⁶⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

ALLEGATO I

Elenco degli adeguamenti di cui all'articolo 1 applicabili alle restituzioni fissate in anticipo per i prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68

(in ECU/100 kg peso netto salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Importo dell'adeguamento
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :		
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % :		
0405 00 11	– – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg : aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	– inferiore a 62 %	0405 00 11 100	—
	– uguale o superiore a 62 % ma inferiore a 78 %	0405 00 11 200	– 6,04
	– uguale o superiore a 78 % ma inferiore a 80 %	0405 00 11 300	– 7,60
	– uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 00 11 500	– 7,80
	– uguale o superiore a 82 %	0405 00 11 700	– 8,00
0405 00 19	– – altri :		
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	– inferiore a 62 %	0405 00 19 100	—
	– uguale o superiore a 62 % ma inferiore a 78 %	0405 00 19 200	– 6,04
	– uguale o superiore a 78 % ma inferiore a 80 %	0405 00 19 300	– 7,60
	– uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 00 19 500	– 7,80
	– uguale o superiore a 82 %	0405 00 19 700	– 8,00
0405 00 90	– altri :		
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	– inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100	– 8,00
	– superiore al 99,5 %	0405 00 90 900	– 10,00

ALLEGATO II

Elenco degli adeguamenti di cui all'articolo 5 applicabili alle restituzioni fissate in anticipo per taluni prodotti facenti parte dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati sotto forma di merci riprese nell'allegato di quest'ultimo regolamento

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'adeguamento
ex 0405	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % (PG 6)	– 8,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/92 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio e gli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di taluni prodotti cerealicoli di origine comunitaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1962/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 786/93⁽⁴⁾, ha stabilito, per la campagna 1992-93, il bilancio previsionale di approvvigionamento in glucosio per le isole Canarie; che è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1962/92 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 1702 diversi dai prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il bilancio previsionale di approvvigionamento è fissato complessivamente a 1 500 tonnellate per la campagna 1993-94.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 61.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/93 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1993
relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto
1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando che occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei regolamenti adottati per la sua attuazione;

considerando che, ai fini del buon funzionamento amministrativo, è opportuno raggruppare questi dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal raccolto di tabacco 1993, gli Stati membri comunicano i dati riportati negli allegati da I a III alle scadenze indicate in detti allegati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Questi dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1076/78 della Commissione⁽²⁾ resta applicabile ai dati da comunicare per i raccolti di tabacco anteriori al raccolto 1993. Tuttavia gli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione debbono essere comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 24. 5. 1978, pag. 8.

ALLEGATO I

Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto : Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE (1)				
1.1. Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2. Quantitativo di tabacco (in t) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92				
1.3. Superficie totale coperta da questi contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1. Numero totale di produttori				
2.2. Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 84/93				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1. Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato dei contratti di coltivazione (1)				
4. PREZZI	in moneta nazionale	(2)	(2)	(2)
4.1. Prezzo massimo concordato, per kg, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				
4.2. Prezzo minimo concordato, per kg, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

(1) Per il raccolto 1993, le dichiarazioni di coltivazione [articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3478/92] vanno assimilate ai contratti di coltivazione.

(2) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

ALLEGATO II

Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto :

Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione.

Mese di cui trattasi :

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :
1. Quantitativo fornito (in t)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92 ⁽¹⁾				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92 ⁽¹⁾				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita, senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in t)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in t)				
4. Prezzo medio (in kg), al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	in moneta nazionale	(²)	(²)	(²)

⁽¹⁾ Per il raccolto 1993, le forniture nel quadro di dichiarazioni di coltivazione [articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3478/92] vanno assimilate alle forniture contemplate in questo punto.

⁽²⁾ Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite alla concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori⁽³⁾, ha fissato i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto a partire dalla campagna 1993-94;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁵⁾, fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del citato regolamento, a partire dalla campagna 1992-93 il prezzo minimo da versare al produttore deve essere adattato in funzione del tenore di estratto secco solubile della materia prima utilizzata per la fabbricazione di concentrato, di succo e di fiocchi di pomodoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del versamento del prezzo minimo ai produttori di taluni pomodori in funzione del tenore di estratto secco solubile;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il

costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁸⁾, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofruttili che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽¹⁰⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94:

- il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e
- l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁸⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pomodori destinati alla produzione di :	
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 % e 5,4 %	8,362 (!)
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati :	
— della varietà San Marzano	13,843
— della varietà Roma o di varietà simili	10,650
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati e congelati	8,362
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 % e 5,4 %	10,650 (!)

(!) Tali prezzi sono adeguati nel seguente modo :

- 5 % se il tenore di estratto secco solubile è inferiore a 4,8 % ma uguale o superiore a 4 %,
- + 5 % se il tenore di estratto secco solubile è superiore a 5,4 %

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	27,531
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro :	
a) della varietà San Marzano,	9,899
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,981
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	5,934
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,887
5. Pomodori interi pelati congelati :	
a) della varietà San Marzano,	9,899
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,981
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	} 4,887
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	
8. Pomodori non interi pelati congelati	
9. Fiocchi di pomodoro	91,612
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 % :	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %,	7,120
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %,	8,544
c) pari o superiore al 10 %	10,443
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 % :	
a) pari o superiore al 5 %,	5,696
b) pari o superiore al 4,5 %, ma inferiore al 5 %	4,509

REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che fissa alcuni prezzi e importi fissati in ecu nel settore dei foraggi essiccati, ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, ha fissato il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati a partire dal 1° maggio 1993 e per la campagna di commercializzazione 1993-94;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 ⁽⁶⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi ridotti a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'inizio della campagna di commercializza-

zione; che è pertanto opportuno, nel settore dei foraggi essiccati, adeguare il prezzo di obiettivo e la differenza tra l'aiuto per i foraggi disidratati e quello per i foraggi altrimenti essiccati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1288/93, ridotto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissato a 176,37 ECU/t.

2. La differenza tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione ⁽⁷⁾, ridotta a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissata a 24,69 ECU/t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 20, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (³), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari dal resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzazione finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire per la campagna 1993-94 il bilancio previsionale e l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica delle isole Canarie;

considerando che i criteri e le disposizioni giuridiche concernenti i tassi di conversione agricola sono stati profondamente modificati nel quadro del nuovo regime agromonetario instaurato dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commis-

sione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (⁴), stabilisce, sulla base delle nuove disposizioni, dei fatti generatori del tasso di conversione agricolo; che occorre adattare il fatto generatore per l'aiuto di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92 sulla base delle nuove disposizioni giuridiche applicabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il regolamento (CEE) n. 2168/92 (⁵) è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato a 12 000 t per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.»

2) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 11

Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricolo vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1775/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzazione finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire per la campagna 1993-94 il bilancio previsionale e l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica di Madera;

considerando che i criteri e le disposizioni giuridiche concernenti i tassi di conversione agricola sono stati profondamente modificati nel quadro del nuovo regime agromonetario instaurato dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, stabilisce, sulla base delle nuove disposizioni, dei fatti generatori del tasso di conversione

agricola; che occorre adattare i fatti generatori per gli aiuti di cui agli articoli 16 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92 sulla base delle nuove disposizioni giuridiche applicabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione ⁽⁵⁾ è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato a 1 500 t per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.»

2) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 12

1. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricola vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1.»

2. Il tasso di conversione agricola da applicare per il calcolo e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione è quello vigente il primo giorno della presa in consegna del prodotto da parte dell'acquirente.

Gli importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti in moneta nazionale di uno Stato membro mediante il tasso di conversione applicabile per determinare il valore in dogana alla data di cui al precedente comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1993****che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 370/93⁽⁴⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° novembre 1992; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° novembre 1992 » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituita dalla data del « 1° maggio 1993 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

relativo alla vendita a prezzi forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 642/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/93⁽⁴⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽⁶⁾, prescrive per i prodotti forniti dalla Comunità l'utilizzazione di certificati di aiuti rilasciati dalle competenti autorità spagnole; che è opportuno prevedere l'obbligo, per l'acquirente potenziale, di presentare all'organismo d'intervento un certificato di aiuto contemporaneamente alla domanda di acquisto all'intervento; che per migliorare il funzionamento del regime in esame occorre disporre alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 1912/92, in particolare per la concessione dell'aiuto e per la cauzione relativa ai certificati

d'aiuto; che è opportuno, in particolare, semplificare il regime di sostegno dell'approvvigionamento delle Canarie in prodotti giacenti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽⁸⁾, inglobando l'importo dell'aiuto nei prezzi di vendita stabiliti dal presente regolamento;

considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽¹⁰⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/93⁽¹²⁾;

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 642/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
- 3 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese,
 - 1 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
 - 1 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 14.

- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.

3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, e conformemente al regolamento (CEE) n. 3002/92.

2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Una domanda di acquisto è valida soltanto se accompagnata da un certificato di aiuto relativo almeno al quantitativo in causa e rilasciato nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1912/92.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92, le carni d'intervento vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1695/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — Senza aiuto».

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1912/92, la cauzione prevista per i certificati di aiuto è di 2 ECU/100 kg.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

2. Prima di ritirare i prodotti, l'acquirente deposita una cauzione di 2 500 ECU/t per le carni con osso e di 3 000

ECU/t per le carni disossate a garanzia della consegna alle isole Canarie.

Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 7 000 ECU/t.

La consegna dei prodotti nelle Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

La prova dell'adempimento dell'obbligo summenzionato è costituita dalla presentazione all'organismo d'intervento interessato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, del documento ad hoc rilasciato dall'autorità competente delle isole Canarie (2).

Articolo 6

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

«Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CEE) n° 1777/93]»;

»Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (Forordning (EØF) nr. 1777/93)»;

»Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EWG) Nr. 1777/93)«;

«Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1777/93]»;

»Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid [Regulation (EEC) No 1777/93]»;

«Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CEE) n° 1777/93]»;

«Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [Regolamento (CEE) n. 1777/93]»;

»Interventievlees voor de Canarische eilanden — zonder steun (Verordening (EEG) nr. 1777/93)»;

«Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CEE) n° 1777/93]».

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 642/93 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(2) a) Dirección Territorial de Comercio de Las Palmas c/Franchy Roca, 5
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: (928) 26 14 11; 27 60 14 e 26 21 36
Telefax: (928) 27 89 75.

b) Dirección Territorial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife C/Pilar, 1
38071 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: (922) 24 14 80 e 24 13 79
Telefax: (922) 24 42 61.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada Salgspriser i ECU/ton Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Selling prices expressed in ecus per tonne Prix de vente exprimés en écus par tonne Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Ireland	— Fillet	500	5 000
	— Striploin	400	1 700
	— Inside	200	1 150
	— Outside	100	1 100
	— Knuckle	100	1 100
	— Cube-roll	200	2 400
United Kingdom	— Fillet	500	3 750
	— Striploin	400	1 250
	— Topside	200	950
	— Silverside	200	950
	— Thick flank	200	950
Italia	— Filetto	200	4 200
	— Roast beef	200	1 350
	— Fesa interne	200	1 050
	— Fesa esterna	200	1 050
	— Noce	200	1 050
France	— Filet	200	4 300
	— Faux-filet	200	1 400
	— Tende-de-tranche	200	1 050
	— Tranche grasse	200	1 050
	— Gîte à la noix	200	1 050
Danmark	— Bagfjerdinger af kategori A/C, klasse R og O	3 000	550

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

IRELAND : Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK : EF-Direktoratet
Nyropsgåde 26
DK-1602 København K
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax : (0734) 56 67 50

FRANCE : OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 205476

REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4106 20 00 originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice della nomenclatura combinata 4106 20 00 originari del Pakistan il massimale individuale è fissato a 2 894 000 ECU; che in data 10 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito ai problemi di trasporto imputabili all'insorgenza dell'afta epizootica in Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,considerando che i titoli di importazione per i giovani bovini maschi che possono essere importati nel secondo trimestre del 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 733/93 della Commissione⁽³⁾, sono rilasciati il 30° giorno di questo trimestre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92⁽⁵⁾; che la validità dei suddetti titoli è limitata a 90 giorni a norma dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, vista la situazione delle importazioni conseguente all'insorgere dell'afta epizootica in Bulgaria, è opportuno permettere una proroga del periodo di validità dei suddetti titoli;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la validità dei titoli rilasciati per il secondo trimestre del 1993, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento, è prorogato di 60 giorni a richiesta dell'operatore interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnata dall'originale del titolo di cui trattasi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1703/93 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che gli importi delle restituzioni applicabili per il periodo dal 1° al 31 luglio 1993 incluso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1703/93 della Commissione⁽²⁾;

considerando che da una verifica sono emersi alcuni errori; è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1703/93 è rettificato come segue:

— codice NC 1002 00 00	segala:
<i>anziché:</i>	
* — utilizzato sotto forma di:	
— — germi del codice NC 1104	2,315
— — amido del codice NC 1108 19 90	6,615 *

leggi:

* — utilizzato sotto forma di:	
— — germi del codice NC 1104	3,357
— — amido del codice NC 1108 19 90	9,590 *

— codici NC

1103 11 30	Semole di frumento (grano) duro:
1103 11 50	Semolini di frumento (grano) duro:

anziché:

* — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,024 *
---	---------

leggi:

* — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,874 *
---	---------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 61.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

relativa alla vendita di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 582/91 della Commissione, dell'11 marzo 1991, relativo alle modalità applicabili alla vendita di cereali e grassi detenuti dagli organismi di intervento ai fini della realizzazione di progetti dimostrativi nel settore non alimentare e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88⁽³⁾, stabilisce le condizioni per l'approvazione dei progetti dimostrativi;

considerando che ai prodotti giacenti all'intervento si applica il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/92⁽⁵⁾; che, a norma di tale regolamento, i suddetti prodotti devono essere accompagnati dall'esemplare di controllo T 5;

considerando che è stato presentato alla Commissione un progetto dimostrativo che comporta l'utilizzazione di frumento tenero; che tale progetto è conforme agli obiet-

tivi previsti dalla succitata normativa; che è pertanto opportuno precisare le condizioni applicabili alla vendita del frumento tenero in esame;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della ricerca agricola di cui al regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'organismo di intervento francese procede alla vendita di 20 000 t di frumento tenero alla ditta SICA Brie Champagne Ethanol, 15 route de Bray, 77160 Provins — Francia, conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 528/91.

2. Il prezzo di vendita è di 75 ECU/t e la cauzione di corretta esecuzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 582/91 è pari a 46,20 ECU/t.

3. Il fatto generatore per il tasso di conversione agricolo da utilizzare per la conversione degli importi di cui al paragrafo 2 in moneta nazionale è il seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

— per il prezzo di vendita, la data di ritiro di ciascuna partita, ovvero la data di esecuzione del primo pagamento, ove essa sia anteriore;

— per quanto riguarda la cauzione di esecuzione, la data di decorrenza della cauzione, che deve precedere la data di ritiro della prima partita.

4. La ditta SICA Brie Champagne Ethanol costituisce la cauzione presso l'organismo di intervento francese prima del ritiro di ciascuna partita di frumento.

5. Il frumento è ritirato posteriormente al 1° luglio 1993 e anteriormente al 30 giugno 1994.

6. Il frumento è da utilizzare ai fini previsti nel progetto dimostrativo presentato dalla ditta SICA Brie Champagne Ethanol entro il 30 giugno 1996.

7. La ditta SICA Champagne Ethanol adempie gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/88 ed è tenuta a permettere la realizzazione dei controlli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 582/91. Essa provvede a che le altre ditte che partecipano al progetto dimostrativo adempiano i loro obblighi. Essa comunica agli organismi di controllo e alla Commissione in tempo utile i luoghi e le date previste per la

trasformazione, nonché l'identità degli utilizzatori, i luoghi e i periodi di utilizzazione.

8. Le autorità competenti collaborano con l'organismo di intervento francese per coadiuvarlo nella raccolta di informazioni sull'uso dell'etanolo.

9. L'organismo di intervento francese è responsabile della raccolta dei risultati dei controlli effettuati e della redazione della relazione che deve essere presentata alla Commissione insieme alla relazione prevista all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 582/91.

Articolo 2

L'organismo di intervento francese e la ditta SICA Brie Champagne Ethanol sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione